

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA			
VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio			
Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:			
Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale 15/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Di Sardi Michele

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27-7-2015

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceghia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2726

Dcl 15 LUG 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

IMPEGNO DI SPESA

0 del Reg.
15/07/2015

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo e funzionale a favore dell'Ing.V.Marino relativamente ai lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA-

UFFICIO DI SEGRETARIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale 415

del 15 LUG 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio gestionale;

PREMESSO che sono in corso di realizzazione gli interventi di **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA"**, e che si rende necessario effettuare sugli stessi il Collaudo tecnico - amministrativo, statico e funzionale;

VISTO l'art. 141 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 163/2006 e s.m.i. che disciplina le tempistiche entro cui effettuare il collaudo finale, la validità del certificato di collaudo, le caratteristiche di professionalità e di indipendenza dei profili che devono avere i tecnici collaudatori;

VISTO l'articolo 215 (Oggetto del Collaudo) del DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006" in ordine alla necessità di effettuare il collaudo per verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore..;

VISTO l'articolo 216 (Nomina del collaudatore) del DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006;

PRECISATO DUNQUE che relativamente al Collaudo tecnico amministrativo e funzionale dei lavori in oggetto si rende necessario procedere alla sua esecuzione da parte di un tecnico con i requisiti dettagliati dalla normativa sopracitata, e in sintesi: qualificato e indipendente;

RITENUTO di dover affidare ad un professionista esterno l'incarico suddetto, data la carenza del personale tecnico dell'Amministrazione qualificato ad eseguire quanto necessario, perché impegnato in altri compiti istituzionali e che il Responsabile unico del Procedimento, Ing. Vito Brenca ha accertato tali condizioni ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce "...nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91";

VISTO l'art. 91 comma 2, del D.Lgs. 163/2006 che recita "Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere

d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza...."

VISTO l'art. 252 del DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006" che stabilisce che i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262, sia inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati secondo quanto dall'art. 125 comma 11, secondo periodo, del codice;

VISTO l'art. 125, comma 11, secondo periodo del codice che stabilisce "... Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

RITENUTO di procedere, pertanto, mediante affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 125, co. 11, del D.Lgs. 163/2006 ;

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO, si è ritenuto opportuno, procedere mediante affidamento diretto dell'incarico di che trattasi, contattando Ing. Vincenzo Marino (P.I. 02060980659), che si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione richiesta per € 28.000,00 più IVA al 22% e Cassa Previdenziale del 4%, per un importo complessivo pari a € **35.526,40**;

PRECISATO che l'importo di € **35.526,40**, in coerenza con la sopracitata Determinazione n. 4/2007 dell'Autorità, è stato negoziato fra il Responsabile del Servizio area Tecnica e l'operatore economico;

RITENUTO congruo il sopradetto importo in relazione alla natura della prestazione da eseguire;

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di incarico, il cui schema è allegato al presente atto, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il num. **CIG è 28B1568773**;

PRECISATO, altresì che il pagamento delle somme dovute è subordinato all'accertamento dell'effettiva regolarità contributiva;

VISTO l'articolo 2 del D.Lgs. 163/2006, in ordine ai principi nella realizzazione di lavori servizi e forniture pubbliche;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: "*Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono qui ripetute e trascritte.

-DI CONFERIRE L'INCARICO professionale per il collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale relativamente ai lavori di **RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA**, all'Ing. Vincenzo Marino, nato ad Aquara (SA) il 13.11.1950 ed ivi residente alla Via S. Leonardo n.21-iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n.1964-C.F.MRN VCN 50S13 A343P-P.IVA:02060980659 che si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione richiesta per € **28.000,00** più IVA al 22% e Cassa Previdenziale del 4%, per un importo complessivo pari a € **35.526,40**;

-DI PRENDERE ATTO che l'importo di cui sopra, in coerenza con la sopracitata Determinazione n. 4/2007 dell'Autorità, è stato negoziato fra il Responsabile del Servizio Area Tecnica e l'operatore economico e ritenuto congruo;

-DI APPROVARE LO SCHEMA DI DISCIPLINARE dell'incarico in oggetto, allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale di questo, che definisce nel dettaglio: la prestazione di collaudo richiesta, l'onorario da corrispondere al tecnico incaricato, le condizioni di svolgimento, le modalità di pagamento, i termini di consegna e le necessarie garanzie;

-DI DARE ATTO DUNQUE che le prestazioni in oggetto della presente Determinazione dovranno essere svolte in base a quanto previsto nel suddetto Disciplinare;

-DI IMPEGNARE a favore dell'Ing. Vincenzo Marino (P.IVA:02060980659) l'importo complessivo di € **35.526,40**, capitolo **2073.60** del bilancio pluriennale armonizzato anno **2015 - 2017**, codice : **2.09.01.01** denominato "ristrutturazione rete idrica e fognaria e riqualificazione urbana".

-DI PRECISARE che la spesa per l'incarico professionale troverà copertura, all'interno del quadro economico del progetto di Lavori di "Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana, alla voce "Spese tecniche"

DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- all'Ufficio Area Finanziaria per opportuna conoscenza e per quanto di propria competenza. all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'interessato.

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Ing. Vito Brenca



Provincia di Salerno
Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110
E-Mail: info@comune.aquara.sa.it - Web: www.comune.aquara.sa.it
Codice Fiscale: 82001370657

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, FUNZIONALE E STATICO DEI LAVORI DI ISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA- FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA.

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di Luglio, in Aquara (SA) tra :
Ing. Vito Brenca nato ad Agropoli (SA) il 24/09/1977 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Aquara, codice fiscale/ partita IVA 82001370657 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica LL.PP., di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante

ed il Professionista **Ing. Vincenzo Marino**, nato ad Aquara (SA) il 13.11.1950 ed ivi residente alla Via S. Leonardo n.21-iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n.1964-C.F.MRN VCN 50S13 A343P-P.IVA:02060980659 abilitato all'esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico, in seguito per brevità denominato "Affidatario".

PREMESSO

che con propria determinazione n. _____, in data _____ agli atti, si stabiliva di affidare all'Ing. Vincenzo Marino l'incarico collaudo tecnico amministrativo, funzionale e statico dei lavori in oggetto.

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

La presente convenzione ha ad oggetto l'incarico di **collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale e collaudo statico in corso d'opera** dei lavori di cui in epigrafe. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il Responsabile Unico del Procedimento, che fornirà, la documentazione tecnico amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR 207/2010 e necessaria all'espletamento della prestazione.

Il collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale ed il collaudo statico in corso d'opera dei lavori è affidato al seguente professionista Ing. Vincenzo Marino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 2. (Obblighi legali)

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori e forniture riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.

Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento a carico del collaudatore con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971. Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie. Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente.

A titolo non esaustivo in particolare dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- Effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori;
- Redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
- Accertare la completezza dei documenti progettuali, d.l. e contrattuali acquisiti;
- Redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali e statici eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità;
- Redigere verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- Redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- Redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- Redigere Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e Certificati di collaudo statico di strutture.

I predetti elaborati andranno presentati in originale. Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme contrattuali.

L'importo della prestazione così come fissato nella determinazione di affidamento dell'incarico ammonta ad €28.000,00 oltre iva e cassa come per Legge. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nel presente disciplinare di incarico.

Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

- attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- Direzione lavori;
- Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 4. (Proprietà degli elaborati e documenti)

Tutti gli elaborati e documenti inerenti le attività di cui alla presente convenzione, comunque prodotti dall'affidatario per l'espletamento del presente incarico (relazioni, verbali, certificati, ecc.) diverranno e resteranno di proprietà dell'Ente.

Art. 5. (Modalità di svolgimento dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 222 del DPR n.207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere che dovrà essere presente, altrimenti dovranno essere convocati 2 testimoni estranei alla stazione appaltante con oneri a carico dell'esecutore stesso. Valgono poi in generale i disposti del titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i.. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniquale volta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno mensile, redigendo appositi verbali. In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il

collaudo tecnico-amministrativo, le parti richiamano quanto previsto dal Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 ed in particolare dall'art. 222 al 237, Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e alle connesse normative tecniche di dettaglio. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del Procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, copia di tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono:

- che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
- che sono disapplicati sia gli articoli 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, che ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 1.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 1 e 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9. (Penali)

Ai sensi dell'art. 257 del D.P.R. 207/2010, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria

forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione

Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai compiti e uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo o impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordinari e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturale in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

Salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto ed in particolare della determinazione di affidamento, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 13, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, come previste dal quadro economico all'interno delle spese tecniche generali, e pari ad **Euro 35.526,40 (euro trentacinquemilacinquecentoventisei/40) compreso ogni onere ed accessorio;**

Art. 13. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

Il corrispettivo, così come stabilito all'articolo 12 e diminuito delle penali di cui all'articolo 9, considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la regolare esecuzione dell'intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze. Nel caso di rilascio di certificazioni parziali o di collaudo in corso d'opera, può essere riconosciuto in acconto al professionista un onorario fino al 70% dei corrispettivi. La liquidazione delle fatture verrà effettuata sulla base di un attestazione di regolare espletamento dell'attività, rilasciata dal RUP, entro 90 giorni ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale dedicato alla commessa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, IBAN: **IT7800834276050001010000791** intestato a Vincenzo Marino, della BCC di Aquara. L'affidatario, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136, utilizzando per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto il conto corrente bancario, le cui coordinate sono sopra riportate.

Art. 14. (Conferimenti verbali)

Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 15. (Adempimenti legali)

Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione della convenzione di incarico e che, in particolare :

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

Articolo 16. (Subappalto; prestazioni di terzi)

Ai sensi dell'articolo 118, c. 1, del decreto legislativo n. 163/2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, **non è ammesso il subappalto.**

Art. 17. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del D. Lgs. 163/2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amm.ne committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Vibo Valentia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è **esclusa la competenza arbitrale.**

Art. 18. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 19. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Per tutti gli effetti della presente convenzione, il tecnico incaricato elegge il domicilio presso Comune di Aquara.
2. Il tecnico incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'Ing. Vito Brenca, in qualità di responsabile Unico del Procedimento e dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni effettivamente svolte e certificate da questa stazione committente.

Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E' ritenuta valida qualsiasi altra modalità di comunicazione all'incaricato dell'ordine di procedere ad eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico.

E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Il tecnico incaricato: Ing. Vincenzo Marino

Per l'Amministrazione committente
Ing. Vito Brenca